



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 52 del 18-11-2020

OGGETTO:EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE SETTORE NON ALIMENTARE.

PREMESSO:

CHE ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, in data 3 novembre 2020 è stato emesso ulteriore DPCM col quale sono state dettate nuove regole per far fronte all'evolversi della situazione epidemiologica, caratterizzata dall'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

CHE il nuovo DPCM del 3/11/2020, a secondo dell'indice di gravità e diffusione dell'epidemia raggiunto nei singoli territori regionali, ha indicato tre diversi livelli di rischio, per i quali ha poi previsto e prescritto misure restrittive differenziate;

CHE in data 13/11/2020, in ossequio all'iter procedimentale indicato dal succitato DPCM, il Ministro della Salute ha emesso ordinanza con la quale ha inserito la regione Campania tra quelle a più alto rischio (ZONA ROSSA), attivando la procedura di applicazione delle misure restrittive codificate nell'art. 3 del DPCM in parola;

CHE dall'esame delle disposizioni contenute nell'art. 3 del DPCM citato, i mercati all'aperto sono stati sospesi eccezion fatta per i mercati alimentari che, con l'attivazione delle relative misure fissate in apposite linee guida e dai protocolli di riferimento, possono continuare ad essere svolti;

RILEVATO:

CHE nel quadro delle misure delineate dal legislatore nazionale, ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione del contagio, è intenzione di questa Amministrazione non discostarsi dalle disposizioni impartite dagli organi istituzionali nazionali che, oltre a seguire una strategia di contenimento e mitigazione del contagio, mirano anche ad una sorta di bilanciamento degli interessi pubblici in gioco (tutela della salute e tutela del sistema economico e produttivo);

CHE tra l'altro la scelta di consentire lo svolgimento del mercato per il solo settore alimentare, oltre a rispondere alla ratio della più recente normativa emergenziale, è in linea con la strategia di tutela e supporto delle attività economiche cittadine intrapresa da questa Amministrazione sin dall'inizio della pandemia;

CHE tuttavia, per motivi connessi anche alla tutela di altri interessi pubblici, è necessario ed opportuno individuare un'area diversa da quella usuale, che consenta di attuare minuziosamente le misure di prevenzione indicate nelle prescritte linee guida dettate per tale tipologia di attività;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, alla legge 25 maggio 2020, n. 35;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot. Civ. del 7 novembre 2020;

LETTI il DPCM del 3.11.2020, compresi gli allegati n. 9 e 23, e l'ordinanza del Ministero della Salute del 7/11/2020 ;

VISTA e RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 26 /20, con la quale dopo il periodo del primo lockdown fu riattivato il mercato in Piazza Umberto I e Piazzetta Garibaldi limitatamente al settore alimentare;

VISTE e RCHIAMATE le ordinanze sindacali n.6/15 e n. 7/15, istitutive dell'area mercatale vigente fino all'attivazione delle misure emergenziali indotte dal Covid-19;

VISTO l'art. 50 *"Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia"* comma 5 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114, *"Riforma della disciplina realtiva al settore del commercio"*, a norma dell'art .4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge della Regione Campania n. 7 del 21 aprile 2020;

VISTO il D.Lgs. 285/92;

ORDINA

LA SOSPENSIONE, fino a nuove disposizioni di rango nazionali o regionali, del mercato per il settore non alimentare;

LA CONFERMA dello svolgimento nella giornata di ogni giovedì mattina, a partire dalla data del 19/11/2020, del mercato settimanale, **limitatamente al settore alimentare e ai prodotti dei coltivatori diretti di produzione propria**. Potranno partecipare ed accedere all'area i soli operatori commerciali ed agricoli ordinariamente frequentanti il mercato settimanale.

Al fine di consentire l'attivazione di tale tipologia di mercato settimanale, Piazza Umberto I e Piazzetta Garibaldi sono individuate quali luoghi pubblici all'aperto di svolgimento di tale forma di commercio al dettaglio. La nuova rilocalizzazione del solo mercato del settore alimentare ha natura transitoria e vigerà fino a quando non si addiverrà alla ripresa dell'attività anche per gli operatori del settore non alimentare. Quando sarà riattivata l'ordinaria area mercatale, anche per tale categoria di operatori (quelli del settore non alimentare), sarà concessa, senza l'emissione di ulteriore atto, la traslazione delle loro strutture di vendita, comprese quelle dei coltivatori diretti, da Piazza Umberto e Piazzetta Garibaldi a via Matteotti, dove ordinariamente sono allocate tali tipologie di attività.

La rilocalizzazione nella nuova area individuata del mercato per la categoria merceologica alimentare è consentita nel rispetto dell'ottemperanza delle seguenti misure e cautele:

MISURE DI CARATTERE GENERALE

- il mercato sarà organizzato in modo da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- saranno attivate misure che garantiscano il contingentamento dell'ingresso nell'area mercatale scaglionando gli accessi in funzione degli spazi disponibili;
- mantenimento in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte degli utenti;
- predisposizione di cartelli all'ingresso e all'interno dell'area per ben informare l'utenza sulle misure e cautele

- prescritte e da adottare durante la loro permanenza nel mercato;
- distanziamento tra loro delle singole strutture di vendita di almeno un metro.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

- pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligatorietà dell'uso della mascherina, con igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- obbligatorietà dell'uso di guanti monouso per scegliere in autonomia, toccandola, la merce,

CLIENTI

non devono sostare nell'area mercatale o attendersi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.

Si avvertono gli operatori e l'utenza che qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.

RENDE NOTO

che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE per garantire la mobilità veicolare nell'area del capoluogo cittadino:

Per consentire lo svolgimento del mercato, limitatamente alla sola categoria merceologica alimentare,

DISPONE

a partire dal giorno 19/11/2020 e per i successivi giovedì di ogni settimana, fin quando non ci saranno variazioni normative per la riapertura a tutte le categorie ordinariamente partecipanti al mercato settimanale o comunque fino a che non saranno adottati provvedimenti nazionali o regionali modificativi del quadro normativo oggi vigente:

- L'Istituzione del divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in piazza Umberto I e piazzetta Garibaldi al fine della loro pedonalizzazione, funzionale allo svolgimento del mercato.

Le prescrizioni verranno attivate dalle ore 7:00 di ogni giovedì, a partire dal 19/11/2020.

Per quanto riguarda gli orari di accesso, svolgimento e sgombero delle aree, restano fermi gli orari vigenti per il mercato settimanale.

Avverte l'utenza che per le violazioni al C.d.S. si provvederà conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 285/92 con obbligo di rimozione forzata dei veicoli, costituendo la sosta nella fattispecie grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 159 C.d.S.

Le navette del servizio pubblico locale, la mattina del giovedì e fin quando vigerà tale sistema di svolgimento del mercato, utilizzeranno l'area di sosta di via Matteotti (area prossima all'esercizio commerciale Cioffi) per lo stazionamento/ sosta, la salita e discesa dei passeggeri.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alle normative di settore oggi vigenti.

DISPONE

altresì, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale Ag. Andrea Lasala.

La presente ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefsa.interno.it;

Presidenza della Regione Campania – urp..regione.campania.it

Dipartimento di prevenzione dell'ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina – dp.uopc71_72..aslsalerno.it;

Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina – t5a29034.carabinieri.it;

Comando Polizia Locale di Sala Consilina – polizialocale.salaconsilina.it

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Limitatamente alle modifiche temporanee in materia di circolazione stradale, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto e da presentare nella forma stabilita dall'art. 74 del D.P.R. 495 /92.

Sala Consilina, li 18-11-2020

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 18-11-2020

Il Responsabile
f.to ANDREA LASALA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 18-11-2020

Il Responsabile
ANDREA LASALA

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**